

COMUNE DI PREDAPPIO

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I -
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - OGGETTO

1 - Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Tit. VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché alla L.R. 29.07.2004 n. 19, disciplina i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2 - Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- per inumazione si intende la sepoltura della salma a terra in campo comune;
- per tumulazione si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;
- per esumazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da terra;
- per estumulazione si intende l'operazione di recupero dei resti mortali da tomba o loculo;
- per ossario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni;
- per feretro si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e di materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;
- per cinerario si intende un manufatto destinato ad accogliere le ceneri provenienti dalla cremazione.

Art. 2 - COMPETENZE

1 - Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2 - I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 113 e ss. del D.lvo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente AUSL.

3 - In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 89 del D.L.vo 267/2000.

4 - Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 113 bis e ss. del D.Lgs 267/2000, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite nei relativi statuti e regolamenti o nel foglio condizioni in caso di concessione.

5 - Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 107 e seg. del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, responsabile del servizio di polizia mortuaria è il responsabile del servizio di stato civile.

6 - Spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, ad esclusione di quelli che rientrano nella competenza del responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente di seguito indicati:

- stipula degli atti di concessione;

- gestione delle diverse tipologie di sepoltura (assegnazione in concessione, rinuncia, revoca, decadenza, divisioni, subentri, etc.);
- attività di controllo e vigilanza sui lavori privati all'interno del cimitero.

7 - Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al responsabile del servizio di polizia mortuaria su direttive oggetto di deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, del D.Lgs 267/2000.

Art. 3 - RESPONSABILITA'

1- Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2 - Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Tit. IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi anche penalmente.

Art. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento ha validità ed applicabilità ai Cimiteri Comunali, che sono i seguenti:

- *Cimitero di San Cassiano in Pennino, di Fiumana, di Predappio Alta, di Santa Marina, di Tontola, di San Savino, di Santa Lucia, di Sant'Agostino, di Colmano, di Monte Maggiore e di Porcentico.*

I Cimiteri privati dovranno dotarsi di proprio regolamento nel rispetto del regolamento statale di polizia mortuaria e del T.U.L.P.S.

Art. 5 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1 - Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2 - Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) *la deposizione delle ossa in ossario comune;*
- b) *la collocazione delle ceneri nel cinerario comune;*
- c) *il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;*
- d) *il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;*

3 - Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe vigenti;

4 - Il Comune con proprio atto di indirizzo, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, può individuare i servizi classificati gratuiti ai sensi del comma 1 e con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lett. f) del D.Lvo 267/2000, può individuare, altresì, particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1 - Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o nel Cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna, per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 7 – STRUTTURE PER IL COMMiato - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- 1 – Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare o del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
- 2 - Il Comune si attiva al fine di provvedere al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero del capoluogo. E' possibile avvalersi per il medesimo fine di strutture presenti presso l'ospedale civile dell'AUSL competente o presso altri siti rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante l'uso di strutture di altri organismi aventi i requisiti di legge. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del DPR 285/90.
- 3 - L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
- 4 - Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
- 5 - Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate.
- 6 - Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13.02.1964, n. 185.
- 7 - La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 8 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

- 1 - Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui agli art.li 30 e 75 D.P.R. 285/90.

2 - In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3 - La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4 - Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere posto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5 - Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1 - All'atto della chiusura del feretro deve essere accertata la rispondenza del feretro stesso al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché rispettata l'identificazione del cadavere attraverso apposita piastrina di riconoscimento.

2 - L'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto che ne attestano l'esecuzione.

Art. 10 - FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1 - Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2 - Lo stato di indigenza o di bisogno viene riconosciuto dall'ufficio competente sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3 - Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seg. del c.c. (*non si riconosce il vincolo della parentela oltre il 6° grado*) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - DEFINIZIONE DEL TRASPORTO FUNEBRE

1 - Per trasporto funebre si intende il trasporto dei cadaveri.

2 - Al trasporto di resti mortali si applicano le norme di cui all'art. 13, comma 7, non costituendo trasporto di cadavere.

3 - Il trasporto interno ai Cimiteri comunali è considerato trasferimento interno di salma ed eseguito a cura del gestore del cimitero.

Art. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

- 1 - I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
- 2 - Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o al crematorio o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, ovvero dall'uno all'altro di questi luoghi.
- 3 - Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre preventiva autorizzazione del Sindaco.
- 4 - Ove i cortei, per il prolungamento dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5 - Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con l'ufficio di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- 6 - Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme avvalendosi del competente organo dell'AUSL per gli aspetti igienico sanitari.

Art. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre, nel rispetto di quanto stabilito con determinazione del responsabile del servizio sanità pubblica della Regione Emilia Romagna del 06/10/2004, n. 13871, viene esercitato tramite autorizzazione a ditte terze specializzate nel settore.
2. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio viene rilasciata a favore delle ditte in possesso dei requisiti tecnici secondo la normativa vigente.
3. Da parte dei privati non titolari di autorizzazione pertanto non può essere esercitato alcun trasporto funebre, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
4. Per ogni singolo trasporto funebre è dovuto all'Ente un diritto fisso nella misura stabilita da apposita tariffa allegata al presente regolamento, ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 285/1990, ad eccezione delle ipotesi di cui al 7° comma.
5. Quando la salma per opera di terzi autorizzati è trasportata in altro Comune o Stato o da altro Comune o Stato, il trasporto è ugualmente soggetto alla tariffa di cui al comma 4.
6. Sono esentati dal diritto fisso di cui al comma 4, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, le Amministrazioni Militari, le Congregazioni, Confraternite riconosciute come enti morali, per i trasporti di salme, rispettivamente di militari, dei propri soci, da eseguirsi con "mezzi propri".
7. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/1990.

Art. 14 - TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1 - I trasporti funebri sono a pagamento.

2- I trasporti funebri per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del Comune. Trova applicazione l'art. 10.

Art. 15 - ORARIO DEI TRASPORTI

1 - I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità e i percorsi consentiti.

2 - Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3 - I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16 - NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1 - In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata. Tale trattamento non è obbligatorio per i trasporti da Comune a Comune all'interno del territorio regionale (art. 10, comma 10, L.R. 19/2004).

2 - Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3 - Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o aereo, il documento di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4 - Il trasporto da Comune a Comune, da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17 - RITI RELIGIOSI

1 - I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 18 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1 - Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2 - Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3 - Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AUSL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4 - I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, **con l'esclusione di quello di cui al primo comma**, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

5 - I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed il trasporto al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 19 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1 - Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2 - Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3 - E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4 - Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

Art. 20 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1 - Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte e a seguito di domanda degli interessati.

2 - La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e il cimitero di sepoltura.

3 - Al decreto è allegato l'attestato di garanzia della ditta addetta al trasporto relativo alla verifica di cui all'art. 9.

4 - Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5 - Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 30 e 75 D.P.R. 285/90, secondo

quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6 - In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.

7 - Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservante le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

8 - Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21 - AUTORIZZAZIONE AL SINGOLO TRASPORTO FUNEBRE

1- Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte a seguito di domanda degli interessati.

2- L'autorizzazione al singolo trasporto funebre è rilasciata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria previa dimostrazione, tramite autodichiarazione, dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività funebri e dell'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari del defunto.

3- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione/tumulazione/cremazione della salma.

TITOLO II **CIMITERI**

CAPO I - CIMITERI

Art. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

- 1 - E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10.09.1990, n. 285.
- 2 - L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
- 3 - Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in economia o con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 113 bis e ss. del D.lvo 267/2000.
- 4 - Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10.09.1990, n. 285.
- 5 - Il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'AUSL controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

- 1 - Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme di persone:
 - decedute nel territorio del Comune;
 - che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - che pur non avendo la residenza nel Comune di Predappio siano nate in esso o vi abbiano risieduto in passato.
- 2 - Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata per famiglie e collettività.
- 3 - Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art.24 - REPARTI SPECIALI

- 1 - Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2 - Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3 - E' altresì possibile prevedere all'interno del cimitero un campo indecomposti in cui trasferire le salme esumate e non completamente scheletrizzate.

Art. 25 - CARATTERISTICHE GENERALI

- 1 - Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2 - Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quando dispone il DPR 10.09.1990, n. 285.

3 - Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10.09.1990, n. 285. In ogni Cimitero deve essere predisposta anche la realizzazione di un cinerario comune.

4 - Il provvedimento abilitativo determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.09.1990, n. 285.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 26 - INUMAZIONE

1 - Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni, non rinnovabile.

2 - Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Art. 27 - CIPPO

1 - Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune costituito da materiali resistenti agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2 - Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3 - A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo.

4 - La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5 - In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune può provvedere con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Art. 28 - TUMULAZIONE

1 - Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2 - Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.

3 - Ogni nuova sepoltura o sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza ml. 2,25, altezza ml. 0,70 e larghezza ml. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 10.09.1990, n. 285.

4 - Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10.09.1990, n. 285.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - ESUMAZIONE ORDINARIA

1 - Nei Cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

2 - Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).

3 - Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento.

4 - E' compito dell'incaricato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5 - Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà o rimanere nella stessa fossa di originaria inumazione o essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale biodegradabile.

Art. 30 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1 - E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2 - Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3 - L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art 31 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1 - L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura delle salme stesse o in altro cimitero o per la cremazione.

2 - Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni (adeguatamente formato) ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda USL, affinché non sussista pregiudizio per la salute pubblica.(art. 12 L.R. 19/2004).

Art. 32 - ESTUMULAZIONI

1 - Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2 - Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni.

3 - Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, al di fuori della scadenza prevista.
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- per trasferimento da un avello ad altro avello.

4 - I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5 - I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 34 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6 - Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento e sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno.

7 - Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffuse, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda USL, affinché non sussista pregiudizio per la salute pubblica.(art. 12 L.R. 19/2004).

9 - Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31.07.98 Ministero della Sanità.

Art. 33 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI A PAGAMENTO

1 - Le esumazioni ordinarie e straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni.

2 - Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Art. 34 - RACCOLTA DELLE OSSA E MATERIALI

1 - Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

2 - I familiari possono ritirare eventuali oggetti preziosi o ricordi con l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria dopo averli opportunamente catalogati; la ricevuta di consegna dovrà essere controfirmata dai familiari che provvedono al ritiro.

3 – Alla scadenza della concessione della sepoltura privata o al termine del periodo di inumazione, le opere ed i materiali che non sono richiesti dagli aventi diritto passano in piena disponibilità del Comune.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 35 - DISPOSIZIONI SULLA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

1 - L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal responsabile del servizio di stato civile del Comune del decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente o, in difetto, da tutti i parenti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma va autenticata ai sensi degli artt. 21 e 38 DPR 445/2000;
- dichiarazione resa dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette con le modalità di cui al punto precedente.

2 - Il Comune per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

3 – Compiuta la cremazione le ceneri possono essere:

- ❑ diligentemente raccolte in apposita urna funeraria sigillata, riportante all'esterno le anagrafiche del defunto e sistemata, a richiesta, in apposita celletta, mensola, nicchia o, in alternativa, in altra sepoltura privata;
- ❑ collocate nel cinerario comune qualora la famiglia (ovvero l'esecutore testamentario, il rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra le proprie finalità la cremazione dei cadaveri degli associati, cui il defunto era iscritto) non abbia provveduto ad altra destinazione;
- ❑ interrate.

4 - In alternativa alle precedenti ipotesi, ove vi sia la volontà espressa dal defunto o dai soggetti di cui al 1° comma, può essere disposto l'affidamento personale dell'urna sigillata. L'istanza per l'affidamento di urna cineraria deve essere indirizzata al sindaco utilizzando i modelli che saranno appositamente predisposti dall'ufficio di stato civile; l'affidamento personale di urna cineraria deve essere poi appositamente autorizzato.

Il Comune provvede ad annotare in apposito registro le generalità dell'affidatario unico, la sua residenza, nonché l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria e le generalità del defunto medesimo.

L'urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza comporta la comunicazione di variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria, che si presume venga a coincidere con la nuova residenza.

5 – L'amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione delle urne cinerarie.

Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, il Comune, previa richiesta di regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo all'affidatario il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

6¹ - Nel rispetto della volontà del defunto, la dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge 13/2001.

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario comune di cui all'art. 80, comma 6, del DPR 285/1990
- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero di San Cassiano in Pennino, denominato "Giardino della Rimembranza"
- c) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi
- d) nei fiumi
- e) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte in caso di dispersione delle ceneri, è realizzata nelle vicinanze del "Giardino della Rimembranza" una apposita targa individuale che riporta i dati anagrafici del defunto e che sarà a carico dei familiari; la permanenza della targa è prevista in 5 anni, rinnovabili, fino ad un massimo di 20 anni. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 12 mesi dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la dispersione siano state definite o in caso di disinteresse dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

Presso il cimitero di San Cassiano in Pennino è predisposto un apposito registro, nel quale vengono riportati i dati riguardanti i dati del defunto, nonché il luogo e le modalità della dispersione delle ceneri.

Nell'istanza da parte del soggetto individuato per effettuare la dispersione delle ceneri dovranno essere indicati e/o allegati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri
- c) l'autorizzazione dell'ente e/o proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri.

7 - L'amministrazione comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di dispersione delle ceneri effettuate nell'ambito del territorio comunale e di segnalare all'autorità giudiziaria eventuali sospetti di reato ai sensi dell'art. 411 cp.

CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 36 - ORARIO

1 - I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2 - Nei cimiteri dove si effettua il servizio di apertura e chiusura la visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

¹ Comma così sostituito con deliberazione consiliare n. 18/2009.

Art. 37 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1 - Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2 - E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque di contrasto con il carattere del cimitero.
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.

4 - E' ammessa la circolazione di veicoli privati solo nel caso di introduzione e deposito di materiale di costruzione.

Art. 38 - DIVIETI SPECIALI

1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri.
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari, nonché svolgere sulla sepoltura privata qualsiasi attività di promozione e pubblicizzazione di attività commerciali;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, pepe funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Dal presente divieto sono esclusi i giornalisti iscritti all'ordine, nonché cineoperatori e troupe televisive locali, nazionali ed estere.²

Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2 - I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero (entro 150 mt. dal perimetro dell'area cimiteriale), salvo non debitamente autorizzati.

Art. 39 - RITI FUNEBRI

1 - All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, unicamente in occasione del commiato della persona, sia per la collettività dei defunti, in occasione della commemorazione dei morti, purchè si tratti di riti funebri della chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati da apposite intese.

² Capoverso aggiunto con deliberazione consiliare n. 18/2009.

2 - La celebrazione di funzioni religiose può avvenire solo all'interno della chiesa cimiteriale.

3 - Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 40 - CIRCOLAZIONE VEICOLI

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del Cimitero salvo i casi riportati di seguito:

- per motivi di salute il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di mezzo idoneo, previa autorizzazione medica rilasciata dall'AUSL;
- per motivi di lavoro il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di accesso a veicoli di servizio delle imprese, per dimostrata necessità e solo per il tempo limitato di carico-scarico e di uso di particolari attrezzature.

Art. 41 - EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1 - Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dagli uffici competenti.

2 - Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto o, chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3 - La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta, in ordine di precedenza, al coniuge/convivente o in mancanza di questi, ai parenti e agli affini più prossimi al defunto.

4 - Sono vietate decorazioni facilmente reperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

5 - Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 42 - SEPOLTURE PRIVATE

1 - Per le sepolture private è concesso, secondo le disponibilità del Cimitero, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2 - Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata purchè dotati di adeguati ossari.

3 - Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
a) sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, aree e cappelle).

4 - Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del relativo canone.

5 - Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6 - Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività, il Legale rappresentante pro-tempore quale/i concessionario/i;
- le salme destinate ad esservi collocate o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

7 - E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente il feretro.

Art. 43 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1 - Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n. 285.

2 - La durata è fissata:

- a) in anni 99, per la costruzione di cappelle di famiglia o altri manufatti per sepolture di famiglia e collettività (archi a più posti, aree, etc.);
- b) in anni 60, per loculi predisposti dal Comune.
- c) in anni 60, per cellette ossario per la tumulazione di resti mortali o ceneri.

I termini decorrono dalla data di stipula dell'atto di concessione ovvero dal momento dell'occupazione del manufatto, in caso di occupazione immediata, in pendenza della definizione dell'atto concessorio.

3 - Alla concessione di cui alla lettera b) scaduta, è consentito il rinnovo per 40 anni, con canone pari ai due terzi del prezzo di concessione con destinazione alla salma già tumulata; in mancanza del rinnovo suddetto il loculo ritorna nella piena disponibilità del Comune.

4 - L'acquisizione di avelli in riserva da parte di persone ancora viventi è possibile solo al compimento del 60° anno di età.

Art. 44 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1 - I loculi sono disposti in file orizzontali. Per ogni fila il Comune fissa la tariffa di concessione.

2 - Il richiedente per il proprio defunto, può scegliere la fila, ove è collocato il loculo, in base alle tariffe fissate.

3 - Le sepolture in campo comune e le concessioni relative ai loculi, cellette ossario e nicchie per singole urne cinerarie vengono rilasciate quando la tumulazione riguarda la salma o i resti mortali o le ceneri di persona deceduta nel territorio comunale, residente o nata nel Comune di Predappio; qualora al momento del decesso la persona avesse trasferito la residenza in altro comune, la sua tumulazione potrà essere autorizzata solo se la medesima sia stata iscritta in precedenza all'anagrafe della popolazione residente del Comune.

4 - Per ogni fila, è possibile assegnare loculi ai richiedenti in vita alle seguenti condizioni:

- a) che il richiedente vivente abbia compiuto il 60° anno di età (in caso di coniugi /conviventi è possibile ottenere un loculo abbinato);
ovvero
- b) che il richiedente vivente intenda acquisire un loculo immediatamente vicino a quello di un parente di primo grado o coniuge/convivente al momento del decesso di questi ultimi.

La sepoltura assegnata può essere occupata esclusivamente dal beneficiario dichiarato.

Il Concessionario di una sepoltura che voglia tumulare in forma provvisoria o definitiva una salma non riconosciuta beneficiaria dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, purchè il nuovo beneficiario ricada in una delle categorie di cui all'art. 23 **e comunque in assenza di loculi disponibili nel Cimitero.**

5 - Per ottenere la concessione l'interessato deve produrre regolare istanza, in bollo, al Sindaco, con l'indicazione degli estremi dell'avello scelto (arcata, fila e numero), delle generalità della salma da tumularsi, corredata della bolletta comprovante l'effettuato versamento nella cassa comunale del canone di concessione a norma della tariffa vigente. La concessione dell'avello si farà constare da apposito contratto le cui spese di bollo, tasse, registrazione e diritti d'ufficio sono a carico del concessionario.

6 - Le concessioni relative ai sepolcri di famiglia (archi a più posti, aree e cappelle) si rilasciano a persone residenti o nate nel Comune di Predappio o che vi abbiano avuto la residenza in passato.

7 - La cappella viene venduta in proprietà agli acquirenti su terreno demaniale dato in concessione per 99 anni rinnovabili. Nel caso, allo scadere dei 99 anni, il concessionario non proceda al rinnovo l'Amministrazione rientra nella disponibilità del manufatto.

8 - La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

9 - Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli

interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

Art. 45 – AVENTI DIRITTO ALL'USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'

1 - Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al compimento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2 - Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del DPR 10.09.1990, n. 285, si intendono facenti parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta ed i coniugi di questi, il convivente. Tale gruppo familiare si intende ampliato a collaterali ed affini, fino al 4° grado.

3 - Può essere consentita in seguito a richiesta del concessionario o, in sua mancanza, degli aventi diritto la tumulazione nella tomba di famiglia di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario o degli altri aventi diritto.

4 - Per il coniuge, gli ascendenti, i discendenti in linea retta ed i coniugi di questi il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

5 - Per il convivente, i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentare agli uffici competenti che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, daranno il nulla-osta.

6 - L'eventuale condizione di particolare benemeritenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal fondatore del sepolcro o, in sua mancanza, dagli altri aventi diritto, quindi depositata in Comune.

7 - Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8 - Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Art- 46 – DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1 - La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e suoi discendenti. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonchè l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza e di igiene.

2 - Sono comprese nella manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

3 - La manutenzione dei loculi, ossari, cellette, ecc. di cui al precedente art. 44 commi 1, 2 e 3 è a carico dei concessionari, mentre la manutenzione straordinaria della struttura viene eseguita dal Comune.

Art. 47 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1 - Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art.42, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dagli art.li 55 e 56 ed all'esecuzione delle opere relative entro tre anni dalla data di assegnazione, pena la decadenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 50, comma 2, del presente regolamento.

2 - Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 48 - CONCESSIONE PROVVISORIA DI LOCULI

1 - Possono essere concessi loculi provvisori nei seguenti casi:

- quando il loculo designato, da occuparsi definitivamente, sia ancora in costruzione;
- quando il richiedente abbia già in corso la pratica per costruire una tomba di famiglia;
- quando la salma debba essere trasportata in altro cimitero;
- quando l'occupazione sia richiesta per l'esecuzione di lavori alla tomba privata dove la salma deve avere definitiva tumulazione.

2 - La concessione provvisoria ha la durata di anni due e comporta il pagamento del 50% della tariffa che comporterebbe la tumulazione definitiva.

Alla levata della salma deposta nell'avello provvisorio, si effettua il rimborso del 50% di quanto pagato per la concessione.

3 - Qualora la salma, dopo due anni dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso, la tumulazione provvisoria diviene definitiva con il pagamento dell'ulteriore 50%.

4 - Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro in altra sede l'avello ritorna di diritto di piena proprietà del Comune che potrà concederlo in uso ad altri a norma dei precedenti articoli (senza obbligo di retrodazione parziale o totale di tassa a favore del precedente concessionario).

5 - Il loculo e il diritto d'uso non sono commerciabili e pertanto il concessionario per nessuna ragione e a nessun titolo potrà trasferirli ad altri, anche se suoi congiunti e neppure potrà comunque permutarli, sotto comminatoria di decadenza immediata della concessione.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art- 49 - DIVISIONI, SUBENTRI

1 - Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2 - Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sè e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3 - La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

4 - Con apposita scrittura (scrittura privata semplice o autenticata), depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

5 - In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 45 sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

6 - L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 45 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

7 - La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 45, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

8 - Nel caso di famiglia estinta decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

9 - E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 50 - RINUNCIA A CONCESSIONE- RIMBORSI.

1 - Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale (loculi, cellette ossari, nicchie, etc.) a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso il Comune rimborsa al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, una quota del prezzo vigente della sepoltura al momento della rinuncia, pari a:

- metà del prezzo vigente se la rinuncia avviene entro i primi 20 anni dall'atto di concessione;
- un terzo del prezzo vigente se la rinuncia avviene tra i 20 ed i 40 anni dall'atto di concessione;
- un ottavo del prezzo vigente se la rinuncia avviene tra i 40 ed i 60 anni dall'atto della concessione.

2 - La rinuncia ad aree per cappelle di famiglia sulle quali non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza di cui all'art. 52, lett.a), può compiersi tramite retrocessione dell'area al Comune, dietro rimborso dei 9/10 nel primo anno e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della retrocessione.

3 - Nel caso di rinuncia di aree con parziale costruzione, che il concessionario non intende portare a termine, si applica, salvo pronuncia di decadenza, la norma di cui al comma precedente; il concessionario ha inoltre il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga la concessione dal Comune dell'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 51 – REVOCA

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990, n. 285 (revoca concessioni ultra 99 anni, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma per grave insufficienza del cimitero), è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2 - Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3 - Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 52 - DECADENZA

1 - La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 47, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 46;
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente regolamento;

2 - La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e c) di cui sopra, è adottata previa diffida ai concessionari o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3 - In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4 - La dichiarazione di decadenza, viene disposta a norma dei precedenti commi, dal responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 53 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1 - Pronunciata la decadenza della concessione, sarà cura del responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria disporre, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune/ ossario comune/cinerario comune.

2 - Dopo di ch  il responsabile dell'ufficio tecnico disporr  per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilit  del Comune.

Art. 54 - ESTINZIONE

1 - Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10 sett. 1990, n. 285.

2 - Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettivit  gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3 - Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provveder  il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

4 - Nel procedimento di estinzione si applica la stessa procedura prevista in materia di decadenza dall'art. 52, commi 2 e segg.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 55 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

1 - Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2 - Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3 - E' tassativamente vietato alle imprese di svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e attività comunque censurabili.

4 - Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 56 – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

1 - I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione per la qualità arch. ed il paesaggio, osservate le disposizioni di cui all'art 94 del DPR 10.09.1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

2 - Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3 - La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4 - Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente.

5 - In ogni caso, qualsiasi variante essenziale del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6 - Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

7 - Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente.

8 - I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente, lapidi, ricordi e similari.

9 - I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 57 – OCCUPAZIONE SUOLO PER LAVORI - MATERIALI DI SCAVO

1 - Nella costruzione di sepolture private l'impresa deve occupare lo spazio strettamente necessario indicato dal personale del cimitero.

3 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o ai luoghi appositamente indicati, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno o ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 58 - INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1 - E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2 - E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3 - Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4 - Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 59 - ORARIO DI LAVORO

1 - L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

2 - E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal servizio di polizia mortuaria.

Art. 60 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1 - Il responsabile del servizio di polizia mortuaria, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2 - Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio, ove possibile, di armature e ponti nel periodo indicato secondo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 61 – VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE

1 - Il responsabile dell'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2 - L'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

3 - Nel caso di realizzazione di nuovi reparti, di tombe, di lavori di ristrutturazione ecc., l'area edilizia privata, urbanistica, patrimonio, ambiente si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare e quant'altro tenuto conto di quanto stabilito dalle norme di polizia mortuaria.

Art. 62 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1 - Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.

2 - Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a sorvegliare a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- e) a segnalare al competente ufficio di polizia municipale i comportamenti costituenti violazione alle prescrizioni del presente regolamento;
- f) a svolgere tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento dei Cimiteri.

3 - Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 63 – REQUISITI – AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1 - Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici Comunali che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri e di ossa umane in o da altri Comuni.

2 - Le imprese di cui al primo comma dovranno essere in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa, secondo la disposizione di cui all'art. 13 della L.R. 19/2004 e alla deliberazione della giunta regionale n. 156/2005 del 07/02/2005.

3 - Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali svolga anche l'attività funebre di cui all'art. 13 L.R. 19/2004 è d'obbligo la separazione societaria.

Art 64 - DIVIETI

1 - E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto e inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 65 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1 - All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove si potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2 - Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 66 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1 - Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2 - Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Art. 67 - SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1 - Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto se del caso, con mezzi informatici.

2 - Il servizio di polizia mortuaria, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimiero stesso.

3 - In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura.

Art. 68 - SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1 - Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2 - Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO – ENTRATA IN VIGORE

1 - Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, purchè successivi al DPR 285/90.

2 - Il presente Regolamento entra in vigore non appena reso esecutivo a norma di legge.

3 - Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

4 - Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Art. 70 - CAUTELE

1 - Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o richiede l'effettuazione di particolari opere (l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.) s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In ogni caso il richiedente deve autocertificare il titolo che lo legittima ad agire.

2 - In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3 - Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti e non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza passata in giudicato.

Art. 71 - CONCESSIONI PREGRESSE – TRASFORMAZIONE DURATA DELLA CONCESSIONE

1 - Salvo quanto previsto dall'art. 69 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2 - Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 285/1990, le concessioni d'uso eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi i 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Art. 72 - SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE – MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO

1 - Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione trova applicazione l'istituto dell'immemorabile" quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 73 - DISPOSIZIONI PENALI

Nei confronti dei contravventori alle prescrizioni del presente regolamento, quando non siano punibili ai sensi del regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10.09.1990 n. 285 saranno applicate in materia penale le vigenti disposizioni.

Art. 74 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

1 - Sono soggette a sanzione amministrativa pecuniaria le violazioni alle disposizioni del presente regolamento come di seguito elencate:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- b) entrare con biciclette, motocicli od altri veicoli non autorizzate;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- d) rimuovere delle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
da euro 45,00 a euro 450,00;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari, nonché svolgere sulla sepoltura privata qualsiasi attività di promozione e pubblicizzazione di attività commerciali;
da euro 80,00 a euro 500,00;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, pepe funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
da euro 45,00 a euro 450,00;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile di polizia mortuaria;
da euro 25,00 a euro 250,00;
- o) qualsiasi attività commerciale.
da euro 80,00 a euro 500,00.

2 - Fatte salve le sanzioni amministrative di cui al primo comma del presente articolo, in tutti i casi di accertata violazione, da parte di imprese esercitanti l'attività funebre, delle norme del presente regolamento e della normativa di cui alla legge regionale n. 19/2004 sarà irrogata una sanzione che non può essere inferiore a 250,00 euro né superiore a 9.300,00 euro.

Art. 75 – TUTELA DELLA PRIVACY

La gestione delle procedure di polizia mortuaria esige che venga effettuata l'informativa prevista dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 in forma orale o scritta, fermo restando che le suddette attività rientrano tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e pertanto non richiedono una specifica autorizzazione al trattamento.

Art. 76 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al regolamento di polizia mortuaria approvato con DPR 10 settembre 1990 n. 285 (suppl. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla circolare del ministero

della sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del ministero della sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).
E' abrogata ogni altra disposizioni incompatibile o contraria alle disposizioni del predetto regolamento.

DIRITTI CIMITERIALI

| | Descrizione servizi | tariffa |
|---|---|-------------|
| 1 | Apertura loculo/tomba di famiglia – accoglimento feretro – tumulazione con esclusione opere da muratore | Euro 30,00 |
| 2 | Estumulazione ordinaria e straordinaria con o senza riduzione di resti mortali in loculo laterale/frontale con esclusione opere da muratore | Euro 80,00 |
| 3 | Estumulazione per trasferimento salma | Euro 40,00 |
| 4 | Inumazione in campo comune fossa per adulti | Euro 140,00 |
| 5 | Inumazione in campo comune fossa per fanciulli | Euro 120,00 |
| 6 | Esumazione ordinaria con o senza riduzione di resti mortali in loculo laterale/frontale | Euro 100,00 |
| 7 | Esumazione straordinaria con o senza riduzione di resti mortali in loculo laterale/frontale | Euro 150,00 |

| | Trasporti funebri | tariffa |
|---|--|------------|
| 1 | Trasporto funebre entro il territorio comunale in applicazione dell'art. 16/1 lett. a) del D.P.R. 285/90 | Euro 10,00 |
| 2 | Trasporto per o da altri comuni di cui all'art. 19/3 del D.P.R. 285/90 | Euro 15,00 |

I N D I C E

| | | | |
|---|---|------|----|
| TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI | | | |
| Capo I - Disposizioni generali | | pag. | 2 |
| Art. 01 | Oggetto | “ | 2 |
| Art. 02 | Competenze | “ | 2 |
| Art. 03 | Responsabilità | “ | 3 |
| Art. 04 | Ambito di applicazione | “ | 3 |
| Art. 05 | Servizi gratuiti e a pagamento | “ | 3 |
| Art. 06 | Atti a disposizione del pubblico | “ | 4 |
| Capo II - Depositi di osservazione e obitori | | “ | 4 |
| Art. 07 | Strutture per il commiato - Depositi di osservazione e obitori | “ | 4 |
| Capo III – Feretri | | “ | 4 |
| Art. 08 | Deposizione della salma nel feretro | “ | 4 |
| Art. 09 | Verifica e chiusura feretri | “ | 5 |
| Art. 10 | Fornitura gratuita dei feretri | “ | 5 |
| Capo IV - Trasporti funebri | | “ | 5 |
| Art. 11 | Definizione del trasporto funebre | “ | 5 |
| Art. 12 | Modalità del trasporto e percorso | “ | 6 |
| Art. 13 | Gestione del servizio di trasporti funebri | “ | 6 |
| Art. 14 | Trasporti gratuiti a pagamento | “ | 6 |
| Art. 15 | Orario dei trasporti | “ | 7 |
| Art. 16 | Norme generali per i trasporti | “ | 7 |
| Art. 17 | Riti religiosi | “ | 7 |
| Art. 18 | Trasferimento di salme senza funerale | “ | 7 |
| Art. 19 | Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività | “ | 8 |
| Art. 20 | Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione | “ | 8 |
| Art. 21 | Autorizzazione al singolo trasporto funebre | | 9 |
| TITOLO II – CIMITERI | | | |
| Capo I Cimiteri | | “ | 10 |
| Art. 22 | Disposizioni generali – vigilanza | “ | 10 |
| Art. 23 | Ammissione nel cimitero | “ | 10 |
| Art. 24 | Reparti speciali | “ | 10 |
| Art. 25 | Caratteristiche generali | “ | 10 |
| Capo II - Inumazione e tumulazione | | “ | 11 |
| Art. 26 | Inumazione | “ | 11 |
| Art. 27 | Cippo | “ | 11 |
| Art. 28 | Tumulazione | “ | 11 |
| Capo III - Esumazioni ed estumulazioni | | “ | 12 |
| Art. 29 | Esumazione ordinaria | “ | 12 |
| Art. 30 | Avvisi di scadenza per esumazione ordinarie | “ | 12 |
| Art. 31 | Esumazione straordinaria | “ | 12 |
| Art. 32 | Estumulazioni | “ | 13 |
| Art. 33 | Esumazioni ed estumulazioni a pagamento | “ | 13 |
| Art. 34 | Raccolta delle ossa e materiali | “ | 13 |

| | | | |
|---------|--|------|----|
| | Capo IV – Cremazione | “ | 14 |
| Art. 35 | Disposizioni sulla cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri | “ | 14 |
| | Capo V - Polizia dei Cimiteri | “ | 15 |
| Art. 36 | Orario | “ | 15 |
| Art. 37 | Disciplina dell'ingresso | “ | 15 |
| Art. 38 | Divieti speciali | “ | 16 |
| Art. 39 | Riti funebri | “ | 16 |
| Art. 40 | Circolazione veicoli | “ | 16 |
| Art. 41 | Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni | “ | 17 |
| | TITOLO III CONCESSIONI | | |
| | Capo I - Tipologie e manutenzione delle sepolture | “ | 18 |
| Art. 42 | Sepolture private | “ | 18 |
| Art. 43 | Durata delle concessioni | “ | 18 |
| Art. 44 | Modalità di concessione | “ | 19 |
| Art. 45 | Aventi diritto all'uso delle sepolture private per famiglie e collettività | “ | 20 |
| Art. 46 | Doveri in ordine alla manutenzione | “ | 20 |
| Art. 47 | Costruzione dell'opera – termini | “ | 21 |
| Art. 48 | Concessione provvisoria di loculi | “ | 21 |
| | Capo II - Divisione, subentri, rinunce | “ | 21 |
| Art. 49 | Divisioni, subentri | “ | 21 |
| Art. 50 | Rinuncia a concessione - Rimborsi | pag. | 22 |
| | Capo III - Revoca, decadenza, estinzione | “ | 23 |
| Art. 51 | Revoca | “ | 23 |
| Art. 52 | Decadenza | “ | 23 |
| Art. 53 | Provvedimenti conseguenti la decadenza | “ | 23 |
| Art. 54 | Estinzione | “ | 24 |
| | TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI | | |
| | IMPRESE POMPE FUNEBRI | | |
| Art. 55 | Disposizioni relative alle imprese di costruzione | “ | 25 |
| Art. 56 | Progettazione e costruzione di sepolture private | “ | 25 |
| Art. 57 | Occupazione suolo per lavori – Materiali di scavo | “ | 26 |
| Art. 58 | Introduzione e deposito di materiali | “ | 26 |
| Art. 59 | Orario di lavoro | “ | 26 |
| Art. 60 | Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti | “ | 26 |
| Art. 61 | Vigilanza sull'esecuzione delle opere | “ | 26 |
| Art. 62 | Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri | “ | 27 |
| | Capo II - Imprese pompe funebri | “ | 27 |
| Art. 63 | Requisiti-autorizzazioni all'esercizio dell'attività funebre | “ | 27 |
| Art. 64 | Divieti | “ | 27 |
| | TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI | | |
| | Capo I - Disposizioni varie | “ | 29 |
| Art. 65 | Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti | “ | 29 |
| Art. 66 | Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali | “ | 29 |

| | | | |
|------------|--|---|----|
| Art. 67 | Schedario dei defunti | “ | 29 |
| Art. 68 | Scadenziario delle concessioni | “ | 29 |
| | Capo II - Norme transitorie – disposizioni finali | “ | 29 |
| Art. 69 | Efficacia delle disposizioni del regolamento – Entrata in vigore | “ | 29 |
| Art. 70 | Cautele | “ | 30 |
| Art. 71 | Concessioni pregresse – Trasformazione durata della concessione | “ | 30 |
| Art. 72 | Sepulture private a tumulazione pregresse - mutamento del rapporto concessorio | “ | 30 |
| Art. 73 | Disposizioni penali | “ | 30 |
| Art. 74 | Disposizioni sanzionatorie | “ | 31 |
| Art. 75 | Tutela privacy | “ | 31 |
| Art. 76 | Norma finale | “ | 31 |
| Allegato a | Diritti cimiteriali | “ | 33 |